



Delibera n. 263

30 novembre 2020

Allegato AP al Verbale n. 09/2020

Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale - Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

CONSIDERATO che Elettra, come società d'interesse nazionale, è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

VISTO che le Parti, con il presente Accordo Quadro, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 29 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;



VISTO lo schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo Quadro, che ha l'obiettivo, sulla base delle attività di Elettra, inerenti al migliore utilizzo scientifico e tecnologico delle sorgenti di luce Elettra e FERMI, d'instaurare una collaborazione con l'INGV, mirata allo svolgimento di attività di ricerca, didattica e formative, a stimolare iniziative e programmi di ricerca su temi di comune interesse e di contribuire a migliorare la preparazione culturale e professionale degli studenti impegnati nei corsi di laurea, nonché di neo laureati e dottorandi;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 04/12/2020

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/12/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

Firmato digitalmente da

MARIA VALERIA INTINI

CN = INTINI
MARIA VALERIA
O = INGV
C = IT

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



Firmato digitalmente da
DOGLIONI CARLO
C: IT

ACCORDO QUADRO TRA

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (di seguito denominata “**Elettra**”) con sede legale a Trieste, S.S. 14, Km 163,5 in Area Science Park, loc. Basovizza, C.F. e P.I. IT00697920320, PEC sincrotrone.trieste.elettra@legalmail.it, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14.07.1955, ed ivi domiciliato per la carica.

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato “**INGV**”), con sede legale a Roma, in via di Vigna Murata 605, C.F. e P.I.06838821004, rappresentato dal Presidente, prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, e domiciliato presso la sede legale dell'Ente per la carica.

PREMESSO

- che Elettra, come società d'interesse nazionale, è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- che Elettra, società di interesse nazionale, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sulla base delle sue attività inerenti al migliore utilizzo scientifico e tecnologico delle sorgenti di luce Elettra e FERMI, è disponibile a collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, con l'INGV allo svolgimento di attività di ricerca, didattica e formative, con l'obiettivo di stimolare iniziative e programmi di ricerca su temi di comune interesse e di contribuire a migliorare la preparazione culturale e professionale degli studenti impegnati nei corsi di laurea, nonché di neo laureati e dottorandi;
- che l'INGV è un Ente di Ricerca a carattere non strumentale dotato, ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, di personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- che l'INGV per lo stesso obiettivo sopra enunciato, intende favorire la collaborazione con Elettra per l'uso delle sorgenti di luce Elettra e FERMI ai fini di attività di ricerca, didattiche e formative;
- che la collaborazione e l'interazione culturale, scientifica ed operativa tra Elettra e l'INGV potrà comportare importanti vantaggi sia sul piano dello sviluppo della ricerca di base ed applicata, sia su quello di una più avanzata formazione degli studenti e neo laureati;
- che la predetta collaborazione è instaurata tra le Parti ai sensi degli artt. 15 e 29 della legge n. 241/90.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 – FINALITA'

Le finalità del presente Accordo Quadro (di seguito l'“Accordo”) sono quelle di rendere disponibili e utilizzare congiuntamente risorse e competenze esistenti presso Elettra a supporto di L'INGV per lo svolgimento in forma concertata di attività di didattica e di formazione, attività di ricerca di base ed applicata, attività di consulenza scientifico-tecnica, attività di sviluppo strumentazione, attività di acquisizione dati scientifici, attività di elaborazione e analisi dati.

ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Formeranno oggetto delle attività previste dal presente Accordo tematiche di interesse comune per Elettra e per INGV nei seguenti settori: fisica, geoscienze, caratterizzazione di geomateriali, studi sull'ambiente, trattamento e analisi di immagini 3D e 4D.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DEI PROGETTI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede, le Parti stipuleranno specifiche convenzioni attuative, che prevedano la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali.

Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari.

ART. 5 – REFERENTI SCIENTIFICI DELL'ACCORDO

Elettra e INGV indicano quali referenti del presente Accordo rispettivamente la dott.ssa Lucia Mancini, *senior scientist* afferente alla *beamline* SYRMEP e al Laboratorio TomoLab di Elettra e la dott.ssa Lucia Pappalardo, Primo Ricercatore presso la sezione di Napoli e referente del laboratorio di Microtomografia ai raggi X.

ART. 6 – ACCESSO DEL PERSONALE ALLE STRUTTURE

La richiesta di accesso del personale, docenti, ricercatori, borsisti e studenti dell'INGV alle strutture di Elettra dovrà essere accompagnata dalle necessarie dichiarazioni relative alla copertura assicurativa, infortuni e responsabilità civile, che saranno ad esclusivo carico ed onere dell'INGV.

La richiesta di accesso del personale, docenti, ricercatori, borsisti e studenti di Elettra alle strutture di INGV dovrà essere accompagnata dalle necessarie dichiarazioni relative alla copertura assicurativa, infortuni e responsabilità civile, che saranno ad esclusivo carico ed onere dell'Elettra.

Nella conduzione delle attività esplicitate negli articoli precedenti, il personale di una delle due Parti che si rechi presso la sede dell'altra, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di protezione sanitaria, previsti dalle leggi in vigore e/o da disposizioni interne della parte ospitante.

INGV e Elettra si impegnano a conformarsi ai regolamenti e alla disciplina in materia di sicurezza applicati dalle Parti e contenuti nel Documento di Valutazione dei rischi e nelle relative Appendici adottate dalle Parti anche in riferimento alle misure attuate in relazione all'emergenza determinata da COVID-19 (reperibili per Elettra al seguente link: <http://www.elettra.eu/it/activities/spp/sicurezza.html>).

ART. 7 – PRESTAZIONI DIDATTICHE, BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

Il rapporto obbligatorio relativo alla realizzazione di attività didattiche e di formazione sviluppate in collaborazione tra l'INGV e Elettra deriverà esclusivamente dalla sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative.

Presso Elettra, studenti dell'INGV potranno svolgere attività didattiche e di tirocinio, anche finalizzate alla preparazione di tesi di laurea o laurea magistrale e di Dottorato di Ricerca. A tali attività sovrintenderanno ricercatori/tecnologi dell'INGV.

Elettra potrà richiedere all'INGV prestazioni didattiche, sotto forma di corsi, seminari di aggiornamento professionale del proprio personale in settori disciplinari di proprio interesse.

Elettra potrà concordare con l'INGV il finanziamento di premi e borse di studio a favore di studenti, di dottorati e assegni di ricerca, secondo le modalità previste negli eventuali accordi specifici attuativi del presente Accordo.

L'eventuale erogazione di borse di studio o di assegni di ricerca, finanziati da Elettra, non costituirà presupposto per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro.

ART. 8- DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO

L'Accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 5 (cinque) anni; alla scadenza potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti.

È fatto in ogni caso salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere dallo stesso, per qualsivoglia motivo ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail certificata.

Ciascuna delle Parti si obbliga a portare comunque a conclusione i progetti e/o attività precedentemente avviati. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore fra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 9 – RISERVATEZZA, PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone, sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

La proprietà intellettuale delle eventuali conoscenze, invenzioni e brevetti derivanti dalle attività di cui all'art. 2 (di seguito "*Foreground*") sarà ripartita tra le Parti sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento. Il regime dei diritti di sfruttamento industriale del *Foreground* condiviso dalle Parti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti ovvero sarà definito nei specifici accordi attuativi.

I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare negli accordi attuativi.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione dell'Accordo sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di Trieste.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati-" (di seguito "GDPR"), riguardanti i diritti dell'interessato, più in particolare le "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" si specifica che nell'esecuzione del presente Accordo potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto di coloro che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono l'Accordo e vanno a dare ad essa esecuzione.

Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per l'esecuzione di tutti gli aspetti dell'Accordo e con le modalità e le garanzie di cui al GDPR.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto dell'Accordo stesso e successivamente in ragione dei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

I Titolari del Trattamento sono rispettivamente Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A e l'INGV nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Il Responsabile della protezione dei dati di Elettra (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email dpo@elettra.eu.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'INGV (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email dpo@ingv.it.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA -DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

INGV dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Elettra (consultabile sul sito internet <http://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corrruzione-e-trasparenza.html>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente Accordo.

Elettra dichiara di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti dell'INGV (consultabili sul sito internet <http://istituto.ingv.it/it/organizzazione/norme-e-regolamenti.html>) e il Piano Triennale

Integrato per la performance, la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020/2022 (consultabile sul sito internet <http://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-1/14920-2020-2022>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente Accordo. L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale Elettra e INGV si riservano la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico in eguale misura di entrambe le Parti.

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Presidente e Amministratore Delegato

Prof. Alfonso Franciosi

L'INGV

Presidente e Rappresentante Legale pro-tempore

Prof. Carlo Doglioni

Firmato da:Alfonso Franciosi
Motivo:Presidente e Amministratore delegato
Data: 03/12/2020 18:16:44
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Elettra Sincrotrone Trieste